

Ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile

del 30 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1995¹ sul servizio civile (LSC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione del servizio civile da parte delle autorità e da parte dei terzi ai quali sono stati delegati compiti d'esecuzione del servizio civile (incaricati d'esecuzione) ai sensi dell'articolo 79 capoverso 2 LSC.

Art. 2 Organi responsabili del sistema automatizzato d'informazione

¹ L'organo d'esecuzione del servizio civile (organo d'esecuzione) è responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema d'informazione automatizzato del servizio civile (sistema ZIVI+).

² L'organo d'esecuzione può fare ricorso a un altro servizio federale o a un fornitore privato per lo sviluppo tecnico del sistema ZIVI+ e per la gestione dell'applicazione.

Art. 3 Scopo del sistema ZIVI+

Il sistema ZIVI+ serve da sostegno a tutta l'esecuzione del servizio civile:

- a. l'esecuzione della procedura d'ammissione al servizio civile;
- b. l'esecuzione della procedura di riconoscimento degli istituti d'impiego;
- c. la preparazione, l'esecuzione, l'amministrazione, il controllo e la valutazione degli impieghi;
- d. l'esecuzione di ispezioni e di controlli di efficacia negli istituti d'impiego;
- e. la preparazione, l'esecuzione, il finanziamento e il controllo dei corsi d'introduzione e d'istruzione per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;

RS 824.095

¹ RS 824.0

- f. l'esecuzione delle procedure disciplinari e la trattazione delle domande di risarcimento dei danni;
- g. la trattazione delle domande di consulenza e di assistenza delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro nonché la richiesta di rimborso delle prestazioni di assistenza sociale;
- h. la riscossione dei tributi dagli istituti d'impiego e la concessione di aiuti finanziari ai medesimi;
- i. la partecipazione alle procedure di ricorso;
- j. la gestione di membri delle commissioni d'ammissione e di riconoscimento, la pianificazione delle audizioni e il sostegno amministrativo ai lavori delle commissioni;
- k. la contabilità creditori e debitori;
- l. la documentazione;
- m. l'allestimento di statistiche;
- n. il sistema d'informazione concernente l'impiego delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;
- o. l'autenticazione degli utenti di un Extranet;
- p. la comunicazione sicura con i membri della commissione d'ammissione.

Art. 4 Pubblicazione su Internet

I dati di base e le possibilità d'impiego degli istituti d'impiego riconosciuti che hanno dato il proprio assenso alla pubblicazione dei loro dati su Internet possono essere resi accessibili su Internet.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 5 Provenienza dei dati

I dati trattati nell'ambito dell'esecuzione del servizio civile provengono:

- a. dalle persone richiedenti l'ammissione al servizio civile e da quelle soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;
- b. dagli istituti che presentano una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;
- c. dagli istituti d'istruzione;
- d. dai membri delle commissioni d'ammissione e di riconoscimento;
- e. dai destinatari dei dati secondo gli articoli 7 e 8.

Art. 6 Contenuto del sistema ZIVI+

¹ Nel sistema ZIVI+ i dati che possono essere trattati concernono:

- a. le persone richiedenti l'ammissione al servizio civile e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;
- b. gli istituti che chiedono il riconoscimento quali istituti d'impiego e quelli già riconosciuti in quanto tali;
- c. gli istituti d'istruzione;
- d. i periodi d'impiego e i corsi d'introduzione e d'istruzione;
- e. il contenuto del libretto di servizio;
- f. le procedure disciplinari e di ricorso;
- g. i membri delle commissioni d'ammissione e di riconoscimento;
- h. le sedute delle commissioni d'ammissione e di riconoscimento;
- i. i risultati delle ispezioni e dei controlli di efficacia.

² I dati personali degni di particolare protezione che devono essere trattati nel sistema ZIVI+ nonché i diritti di accesso e di trattamento dei dati sono definiti nell'allegato.

Art. 7 Comunicazione di dati personali

L'organo d'esecuzione comunica dati personali ai seguenti organi per gli scopi sottoelencati:

- a. agli istituti d'impiego, per l'occupazione di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;
- b. agli istituti d'istruzione, per l'esecuzione dei corsi d'introduzione e d'istruzione;
- c. agli incaricati d'esecuzione che non hanno accesso diretto al sistema ZIVI+, per l'adempimento dei loro compiti;
- d. ai medici di fiducia, per l'accertamento della capacità lavorativa;
- e. al Gruppo della sanità (JMed), per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare delle persone richiedenti l'ammissione al servizio civile;
- f. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per la comunicazione del numero di giorni di servizio militare non prestati e per l'aggiornamento del sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA);
- g. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito o all'Ufficio dell'uditor in capo, per la trattazione di domande di reincorporazione nell'esercito;
- h. alla giustizia militare, affinché ne tenga conto in procedimenti pendenti per rifiuto del servizio e per il controllo del compimento della prestazione di lavoro;

- i. alle autorità militari competenti, per il controllo delle prestazioni di lavoro effettuate o non effettuate e per il coordinamento cronologico delle convocazioni delle persone astrette al lavoro che non sono state escluse dall'esercito;
- j. ai centri di reclutamento dell'esercito e ai servizi cantonali competenti, per le convocazioni, per il coordinamento del reclutamento e la trattazione della domanda d'ammissione al servizio civile e per l'incorporazione in una funzione militare dei reclutandi, la cui domanda d'ammissione al servizio civile è stata rifiutata;
- k. alla giustizia penale, per la trattazione di singoli casi d'infrazione alla LSC;
- l. all'Ufficio federale di polizia (fedpol), per l'iscrizione nel sistema di ricerca RIPOL allo scopo di cercare l'indirizzo di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro di cui non si conosce la dimora e per la revoca della segnalazione una volta accertato l'indirizzo;
- m. al Dipartimento federale delle finanze, alla Posta Svizzera, alle FFS e al Consiglio dei PF, per la trattazione di domande di risarcimento dei danni;
- n. alle FFS, per il conteggio dei tragitti effettuati con i trasporti pubblici dalle persone che prestano servizio civile;
- o. ai servizi pubblici svizzeri qualificati e, all'occorrenza, ad altre istituzioni specializzate, per l'esame di programmi relativi a impieghi all'estero o nell'agricoltura;
- p. alle autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro, per il parere sulle domande di riconoscimento degli istituti d'impiego;
- q. ai membri della commissione d'ammissione, per l'esecuzione della procedura d'ammissione se non hanno un accesso diretto al sistema ZIVI+;
- r. agli uffici della protezione civile dei Comuni di domicilio, per il coordinamento cronologico delle convocazioni di persone astrette al lavoro e per l'incorporazione delle persone prosciolte dall'obbligo di prestare lavoro;
- s. alle autorità cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, per la determinazione e il rimborso della medesima;
- t. alle autorità cantonali e comunali competenti, per l'assistenza alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro;
- u. agli uffici di esecuzione e fallimento, per l'accertamento della sospensione degli atti esecutivi e dell'impignorabilità dei valori patrimoniali;
- v. alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e agli istituti d'impiego, per la preparazione dei periodi d'impiego con l'ausilio del sistema d'informazione relativo agli impieghi;
- w. agli uffici di consulenza del servizio civile, per sostenerli nella ricerca di possibilità d'impiego con l'ausilio del sistema d'informazione relativo agli impieghi;

- x. ai datori di lavoro delle persone che prestano servizio civile, per constatare l'impossibilità di disdire il contratto di lavoro durante i periodi di cui all'articolo 336c capoverso 1 lettera a del Codice delle obbligazioni²;
- y. ai membri della commissione di riconoscimento, per l'adempimento dei loro compiti in conformità all'ordinanza del 5 dicembre 2003³ sulle commissioni del servizio civile.

Art. 8 Comunicazione di dati personali mediante procedura di richiamo

Sono collegati direttamente (online) al sistema ZIVI+:

- a. l'assicurazione militare, per il trattamento di casi assicurativi;
- b. gli incaricati d'esecuzione, in conformità ai contratti previsti dall'ordinanza del 22 maggio 1996⁴ sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile;
- c. il servizio giuridico del Dipartimento federale dell'economia, per l'esercizio del suo diritto di ricorso;
- d. i membri della commissione d'ammissione, per l'adempimento dei loro compiti conformemente all'ordinanza 5 dicembre 2003⁵ sulle commissioni del servizio civile.

Art. 9 Comunicazione di dati personali in casi particolari

In casi particolari e su richiesta, l'organo d'esecuzione comunica ad altri organi soltanto i dati di cui questi ultimi necessitano assolutamente per adempiere i propri compiti legali.

Art. 10 Sorveglianza e coordinamento

¹ L'organo d'esecuzione esercita la sorveglianza su:

- a. il trattamento dei dati personali in virtù della presente ordinanza e del regolamento d'esercizio;
- b. il rispetto delle disposizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati da parte dei privati e delle istituzioni che partecipano al sistema ZIVI+.

² Esso coordina le sue attività con le autorità della Confederazione che partecipano al sistema ZIVI+ e con i privati e le istituzioni coinvolti.

³ Esso accorda i diritti individuali di trattamento dei dati per il sistema ZIVI+.

² RS 220
³ RS 824.013
⁴ RS 824.091
⁵ RS 824.013

Sezione 3: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 11 Obblighi di diligenza

¹ Le autorità che partecipano al sistema ZIVI+ provvedono, nel proprio settore, affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² I privati e le istituzioni cui sono stati delegati compiti esecutivi provvedono, nel proprio settore, affinché i dati personali siano trattati conformemente alle prescrizioni.

³ Le autorità, i privati e le istituzioni si accertano che i dati personali che introducono nel sistema o comunicano agli organi competenti siano completi, esatti e aggiornati.

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati si fonda sugli articoli 8–12 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁶ sulla protezione dei dati, sugli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 settembre 2003⁷ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF) e sulle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

² Le autorità, i privati e le istituzioni autorizzati adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati personali siano protetti dalla perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzato.

³ L'organo d'esecuzione emana un regolamento per il trattamento dei dati che contempla le normative necessarie in materia di misure organizzative e di sicurezza nonché le disposizioni necessarie sul controllo del trattamento dei dati.

⁴ Nell'ambito del trattamento dei dati, l'organo d'esecuzione provvede affinché siano automaticamente aggiornati i nomi degli utenti, le operazioni da essi compiute e la data in cui sono state effettuate.

Art. 13 Diritto d'informazione e diritto di rettifica

Le persone interessate devono far valere i propri diritti, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di cancellazione, presso l'organo d'esecuzione in virtù degli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

⁶ RS 235.11

⁷ RS 172.010.58

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.021

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e statistica

Art. 14 Durata di conservazione e archiviazione

¹ Sono conservati per la durata di cinque anni i dati riguardanti:

- a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro, dalla fine dell'obbligo di prestare servizio civile e lavoro;
- b. gli istituti d'impiego, dall'estinzione del riconoscimento;
- c. gli istituti d'istruzione, dopo il loro ultimo corso d'introduzione o d'istruzione;
- d. i membri delle commissioni d'ammissione e di riconoscimento, dopo la fine del loro ultimo mandato.

² Scaduto il termine di conservazione, l'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale, rende anonimi o distrugge tutti i dati conformemente all'articolo 21 LPD¹⁰.

³ I dati trasmessi all'Archivio federale sono distrutti nel sistema ZIVI+.

Art. 15 Statistica

L'organo d'esecuzione comunica all'Ufficio federale di statistica i dati di cui necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 16

¹ La Confederazione finanzia lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione ZIVI+ nonché l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino agli organi collegati direttamente (online) al sistema ZIVI+. Sono eccettuati l'allacciamento e la gestione delle linee di dati accessibili ai membri della commissione d'ammissione.

² Gli organi e le persone collegati direttamente al sistema ZIVI+ assumono i costi di acquisto e di gestione dei loro apparecchi e dei software necessari. L'organo d'esecuzione fissa le condizioni che tali apparecchi e i software devono adempiere.

¹⁰ RS 235.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17

¹ L'ordinanza del 14 agosto 1996¹¹ sul sistema d'informazione del servizio civile è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

30 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹¹ RU 1996 2461, 1997 2779, 1998 2530

Allegato
(art. 6 cpv. 2)

Dati personali nel sistema ZIV1-: utenti e diritto di trattamento

A = consultazione

B = trattamento (iscrizione iniziale e mutazione)

Organi interessati:

- 1 = Collaboratori delle ammissioni
 2 = Collaboratori degli impieghi
 3 = Collaboratori delle ammissioni e degli impieghi
 4 = Collaboratori delle ispezioni
 5 = Collaboratori dell'infrastruttura
 6 = Amministrazione specializzata degli impieghi
 7 = Amministrazione specializzata delle ammissioni
 8 = Direttore del centro regionale
 9 = Direzione dell'organo d'esecuzione

- 10 = Servizio giuridico dell'organo d'esecuzione
 11 = Pianificazione delle audizioni
 12 = Responsabile degli impieghi speciali
 13 = Commissione d'ammissione
 14 = Servizio giuridico del DFE
 15 = Autorità cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo militare/ Amministrazione federale delle contribuzioni
 16 = Assicurazione militare

Dati

Organi interessati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Dati personali del richiedente/ della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile

1	Numero di sistema del richiedente/ della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Cognome	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
3	Nome	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
4	Indirizzo	B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A

Dati	Organi interessati															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 Data di nascita	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
6 Titolo	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
7 Stato civile	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
8 Cantone d'origine	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
9 Numero AVS	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
10 Attività professionali	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
11 Campo annotazioni per informazioni e contatti	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
2.Procedura d'ammissione																
12 Competenza del centro regionale o dell'organo centrale per il richiedente/ la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile	B	B	B	A	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
13 Idoneità	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14 Ultimo grado militare ottenuto dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile	A	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
15 Iscrizione nel casellario giudiziale sì/no, data dell'iscrizione	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
16 Membri di una comunità religiosa	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
17 Documentazione completa alla ricezione della domanda	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
18 Osservazioni relative alla sospensione	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
19 Status al momento dell'ammissione: soggetto all'obbligo di prestare servizio militare, reclutando, membro di una comunità religiosa	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
20 Riconsiderazione di una non entrata in materia o di un rigetto della domanda	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Dati	Organi interessati																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	Questionario concernente la procedura d'ammissione																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
22	Data della ricezione della domanda d'ammissione e della documentazione complementare																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
23	Coinvolgimento della giustizia militare																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
24	Osservazioni in merito alla domanda d'ammissione																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
25	Osservazioni sulla sospensione della domanda, incluso il periodo di sospensione																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26	Decisione relativa alla domanda d'ammissione																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
27	Decisione relativa alle assenze alle audizioni																
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
28	Incartamento del richiedente con la documentazione completa della procedura d'ammissione																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3. Impieghi																	
29	Istruzione della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
30	Tipo di servizio della persona soggetta a prestare servizio civile, della persona soggetta a prestare servizio civile astretta al lavoro, della persona astretta al lavoro o della persona che ha rifiutato il servizio d'avanzamento di sottufficiale																
	B	A	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
31	Collaboratore responsabile delle iscrizioni																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
32	Status dei militari in ferma continuata																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
33	Numero di giorni supplementari di servizio prestati volontariamente																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
34	Esomero dal servizio ai sensi dell'art. 13 LSC																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
35	Foto formato passaporto per carta d'identità e biglietti FFS della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile																
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Dati	Organi interessati															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36 Osservazioni sulla persona soggetta a prestare servizio civile	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	B				
37 Riesame dell'idoneità al servizio militare	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
38 Osservazioni sull'idoneità al servizio militare	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
39 Visita effettuata dal medico di fiducia	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
40 Convocazione d'ufficio	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
41 Motivo del congedo	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
42 Procedura disciplinare con decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A					
43 Motivo dell'esonero dall'obbligo di prestare servizio civile	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
44 Incartamento con la documentazione completa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile, esclusa la documentazione per l'ammissione	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
4. Istituti richiedenti/istituti d'impiego																
45 Nome	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					A
46 Indirizzo	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					A
47 Persona di contatto	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					A
48 Numero di sistema	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
49 Ambito d'attività dell'istituto d'impiego secondo l'art. 4 LSC	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
50 Elenco dei capitoli d'onere e delle rispettive attività	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
51 Dati interni: forma giuridica, valutazione finanziaria, aiuto finanziario, verifiche, status, descrizione, destinatario della decisione	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
52 Dati necessari per il trattamento della domanda	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					
53 Questionario	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B					

Dati	Organi interessati															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54 Assoggettamento alla tassa	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B				
55 Decisione di riconoscimento	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
56 Dati per la domanda di aiuto finanziario	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
57 Incartamento dell'istituto d'impiego con la documentazione completa	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
58 Competenza del centro regionale o dell'organo centrale per l'istituto d'impiego	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
59 Dati concernenti le ispezioni	B	B	B	B	A	A	A	A	A	B						
60 Contenuto del questionario sulla soddisfazione del cliente	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
61 Incartamento con la documentazione completa concernente l'istituto d'impiego	B	B	A	B	A	A	A	A	A	B						
5. Procedura di ricorso																
5.1 Procedura di ricorso in materia d'ammissione																
62 Ricorrente (persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile oppure servizio giuridico del DFE)	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			
63 Oggetto d'impugnazione del ricorso	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			
64 Dispositivo della decisione impugnata	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			
65 Istituto che ha preso la decisione impugnata	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			
66 Parere dell'organo d'esecuzione	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			
67 Parere della commissione d'ammissione	B	B			A	A	A	A	A	A	A	A	A			
68 Decisione della commissione di ricorso	B	B			B	A	A	A	A	A	A	A	A			

Dati	Organi interessati																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.2 Procedura di ricorso in materia d'impiego e di riconoscimento																	
69 Ricorrente (persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile oppure istituto d'impiego)	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
70 Oggetto d'impugnazione del ricorso	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
71 Dispositivo della decisione impugnata	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
72 Istituto che ha preso la decisione impugnata	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
73 Parere dell'organo d'esecuzione	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
74 Decisione della commissione di ricorso	B	B			B	B	A	A	A	A	B						
6. Commissioni																	
75 Competenza del centro regionale per i membri della commissione d'ammissione	B	B			B	B	A	A	A	A	B	A					
76 Indirizzi dei membri delle commissioni	B	B			B	B	A	A	A	A	B	A					
77 Appartenenza alla commissione (ammissione/riconoscimento)	B	B			B	B	A	A	A	A	B	B	A				
78 Seduta della commissione d'ammissione	B	B			B	B	A	A	A	A	B	B	A				
79 Decisione della commissione	B	B			B	B	A	A	A	A	B	A					
80 Osservazioni in merito al rinvio dell'audizione	B	B			B	B	A	A	A	A	B	A	A				
81 Seduta della commissione di riconoscimento	B	B	A		B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A		